



Poste Italiane S.p.a. • Sped. in A.P. • D.L. 353/2003 conv. in L. 46/2024, art. 1, c. 1 • Aut C/RM/AUT. 21/2015

LAVORO E PREVIDENZA OGGI

anno LII • settembre-ottobre 2025

9-10

S O M M A R I O

I contenuti del presente fascicolo sono disponibili anche sul sito www.lpo.it

ARTICOLI E DOTTRINA

ENRICO GRAGNOLI

- Insolvenza, trattamento di fine rapporto e fondo di tesoreria dello Stato** 575

VINCENZO FERRANTE

- Buona fede e processo previdenziale** 584

GIUSEPPE LUDOVICO

- Il Fondo di Tesoreria dell'INPS e la previdenza complementare.....** 598

OMBRETTA DESSÌ

- L'apprendistato nel pubblico impiego secondo il "Decreto Rafforzamento della Capacità Amministrativa"** 607

JANA KOMENDOVÁ

- Unequal Treatment between Fixed-Term Workers and Permanent Workers before the CJEU.....** 628

GIURISPRUDENZA

Dal monito all'azione: la Corte costituzionale prosegue sul licenziamento ed elimina il tetto delle sei mensilità per le piccole imprese nel D.Lgs. n. 23 del 2015

- Nota a Corte costituzionale, sentenza 23 giugno 2025, n. 118 – Pres. Amoroso – Red. Sciarrone Alibrandi (disponibile su <https://www.lpo.it/banca-dati/>) di Pasquale Passalacqua* 643

Sommario

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L'obbligo di <i>repêchage</i> nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo | |
| <i>Nota a Corte di cassazione, Sez. Lav., ordinanza 15 luglio 2025, n. 19556 – Pres. Leone – Rel. Amendola (disponibile su https://www.lpo.it/banca-dati/) di Antonio Leonardo Fraioli</i> | 659 |
| Il riconoscimento del congedo di paternità obbligatorio alle famiglie omogenitoriali nel rispetto dei <i>best interests of the child</i> | |
| <i>Nota a Corte costituzionale, sentenza 21 luglio 2025, n. 115 – Pres. Amoroso – Red. San Giorgio (disponibile su https://www.lpo.it/banca-dati/) di Tiziana Vettor</i> | 674 |
| Whistleblowing e segnalazioni di carattere personale | |
| <i>Nota a Corte di cassazione, Sez. Lav., sentenza 27 gennaio 2025, n. 1880 – Pres. Tria – Rel. Tricomi (disponibile su http://www.lpo.it/banca-dati/) di Martina Brizzi</i> | 687 |
| Accomodamenti ragionevoli tra effettività e discriminazione: recenti orientamenti del Tribunale di Roma sul medesimo accordo sindacale | |
| <i>Nota a Tribunale di Roma, Sez. Lav., sentenza 7 marzo 2025, n. 2806 – Giud. La Marra e Tribunale di Roma, Sez. Lav., sentenza 14 gennaio 2025, n. 469 – Giud. Casoli (disponibili su https://www.lpo.it/banca-dati/) di Luca Di Filippo</i> | 700 |
| Recesso in prova e termine di decadenza ex art. 6 L. n. 604/1966: la Cassazione ribadisce (ancora) i limiti applicativi | |
| <i>Nota a Corte di cassazione, Sez. Lav., ordinanza 8 aprile 2025, n. 9282 – Pres. Doronzo – Rel. Michelini (disponibile su https://www.lpo.it/banca-dati/) di Giacomo Gallo.....</i> | 712 |

Dequalificazione e “valore” della professionalità: ripartizione degli oneri probatori ed elementi presuntivi per la determinazione del risarcimento del danno in via equitativa

Nota a Corte di cassazione, Sez. Lav., ordinanza 2 maggio 2025, n. 11586 – Pres. *Esposito* – Rel. *Amendola* (disponibile su <https://www.lpo.it/banca-dati/>)

di *Michelangelo Salvagni**

Danno da demansionamento – Danno non patrimoniale – Valutazione conseguenze evento di danno – Onere della prova – Allegazioni del lavoratore – Accertamento non *in re ipsa* del danno – Prova per presunzioni – Elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti – Liquidazione del danno in via equitativa

*La dequalificazione professionale rappresenta un inadempimento contrattuale che provoca una serie di conseguenze pregiudizievoli che incidono sull’impoverimento della professionalità del lavoratore. Tale condotta illecita, tuttavia, non determina automaticamente un danno *in re ipsa* in quanto il pregiudizio subito, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, può essere liquidato in maniera equitativa ma deve essere allegato e provato dal lavoratore. Pertanto, è necessario che il giudice di merito indichi gli elementi attinenti alla vicenda fattuale per cui ritenga provata l’esistenza del danno, non essendo sufficiente per la sua configurazione il solo accertamento della condotta inadempiente.*

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari. – 2. Le circostanze fattuali e il *decisum* della Corte di cassazione. – 3. Il D.Lgs. n. 81/2015 e la rimodulazione dell’art. 2103 c.c.: il valore della professionalità, lo *ius variandi* e la caduta del muro dell’equivalenza sostanziale. – 4. La dequalificazione professionale e le ipotesi tipizzate di adibizione a mansioni inferiori. – 5. L’orientamento delle Sezioni Unite in ordine al regime di ripartizione dell’onere della prova in tema di dequalificazione professionale. – 6. Le presunzioni ai fini della prova del danno da dequalificazione da liquidarsi in via equitativa sulla base del parametro retributivo. – 7. Rilievi conclusivi.

* Avvocato del Foro di Roma.

ABSTRACT

L'ordinanza del 2 maggio 2025, n. 11586 della Corte di cassazione, consolida il proprio orientamento in tema di dequalificazione affermando che l'assegnazione a mansioni inferiori rappresenta un fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze pregiudizievoli consistenti sia nell'impoverimento della capacità professionale del lavoratore sia nella mancata acquisizione di un maggior "saper fare". Tuttavia, il danno professionale non è *in re ipsa*, ma deve essere concreto e provato dal lavoratore e il giudice di merito, per liquidare il danno, deve indicare specifici elementi fattuali che dimostrino l'effettiva incidenza negativa subita, potendo le prove includere anche presunzioni, ma non può basare il risarcimento solo sulla condotta inadempiente.

*Order no. 11586 of May, 2, 2025, of the Court of Cassation consolidates its position on the issue of de-skilling, stating that assignment to lower-level tasks is potentially capable of producing a number of prejudicial consequences, consisting both in the impoverishment of the worker's professional skills and in the failure to acquire greater "know-how". However, professional damage is not *in re ipsa*, but must be concrete and proven by the worker, and the trial judge, in order to liquidate the damage, must indicate specific factual elements that demonstrate the actual negative impact suffered, with the evidence also including presumptions, but cannot base the compensation solely on the non-compliant conduct.*

1. Considerazioni preliminari

L'ordinanza della Suprema Corte di cassazione, n. 11586, del 2 maggio 2025, tratta varie tematiche di diritto sostanziale (mansioni superiori, indennità di preavviso rivendicate per dimissioni per giusta causa); tuttavia, si ritiene utile approfondire con il presente elaborato quelle inerenti alla dequalificazione e all'onere della prova del risarcimento del danno conseguente a tale inadempimento contrattuale che, sicuramente, appaiono di maggior rilievo, in quanto foriere di un elevato numero di contenziosi. Gli istituti in parola rappresentano, da sempre, una delle aree più sensibili e complesse del diritto del lavoro, ove la Corte di cassazione ha tentato di bilanciare le esigenze di tutela della professionalità del prestatore con la necessità del datore di lavoro di organizzare e gestire la propria azienda.

Sul punto, vista poi la complessità intrinseca della questione in esame, pare opportuno effettuare nella odierna annotazione, seppur brevemente, una ricostruzione logico sistematica delle modifiche legislative apportate dal D.Lgs. n. 81/2015 all'art. 2103 c.c. che hanno inciso significativamente sullo *ius variandi*¹. Al riguardo, occorre dare conto delle implicazioni normative

¹ Per una ricostruzione normativa e dottrinale all'indomani delle modifiche allo